

COMUNE DI UTA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 20/10/2008

INDICE

PARTE I - CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Oggetto.....pag. 4
ARTICOLO 2 – Diffusione..... pag. 4

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI

- ARTICOLO 3 – Accesso agli atti..... pag. 4
ARTICOLO 4 – Responsabilità per la visione degli atti..... pag. 4
ARTICOLO 5 – Diritto di iniziativa..... pag. 5

CAPO II - DOVERI

- ARTICOLO 6 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni pag. 5

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ARTICOLO 7 – Autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio Comunale...pag. 5
ARTICOLO 8 – Il Presidente del Consiglio pag. 5
ARTICOLO 9 – Gruppi consiliari pag. 6
ARTICOLO 10 – Denominazione e capigruppo pag. 6
ARTICOLO 11 – Conferenza dei Capigruppo pag. 6

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ARTICOLO 12 – Disposizioni generali pag. 7
ARTICOLO 13 – Maggioranza e minoranza pag. 7
ARTICOLO 14 – Sessioni consiliari pag. 7
ARTICOLO 15 – Luogo delle riunioni pag. 8
ARTICOLO 16 – Convocazione del Consiglio Comunale pag. 8
ARTICOLO 17 - Deposito degli atti pag. 8
ARTICOLO 18 – Presidenza pag. 9
ARTICOLO 19 – Pubblicità delle sedute pag. 9
ARTICOLO 20 – Ordine durante le sedute pag. 9
ARTICOLO 21 – Apertura delle sedute e numero legale pag. 9
ARTICOLO 22 – Mancanza del numero legale nel corso di una seduta pag. 10
ARTICOLO 23 – Svolgimento delle sedute pag.10
ARTICOLO 24 – Comunicazioni del Presidente pag.10
ARTICOLO 25 - Norme generali sulla discussione pag.11
ARTICOLO 26 – Interventi dei Consiglieri pag.11
ARTICOLO 27 – Mozione d'ordine e fatto personale pag.11
ARTICOLO 28 – Ordine nella discussione pag. 11
ARTICOLO 29 – Questione pregiudiziale e sospensiva pag.12

ARTICOLO 30 – Richiamo di un consigliere e sospensione della seduta	pag.12
ARTICOLO 31 – Accettazione delle proposte	pag.12
ARTICOLO 32 – Interventi esterni	pag. 12
ARTICOLO 33 - Interrogazioni e interpellanze	pag.12
ARTICOLO 34 – Svolgimento di interrogazioni e interpellanze	pag.12
ARTICOLO 35 – Mozioni	pag.13
ARTICOLO 36 – Emendamenti	pag. 13
ARTICOLO 37 – Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto	pag. 14
ARTICOLO 38 – Votazioni: adempimenti e validità	pag. 14
ARTICOLO 39 – Votazioni: modalità di voto	pag. 14
ARTICOLO 40 – Aggiornamento della seduta	pag.15
ARTICOLO 41 – Verbali	pag. 15

PARTE II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 42 – Compiti e funzioni delle Commissioni	pag.16
ARTICOLO 43 – Istituzione , composizione e durata delle Commissioni	pag.16
ARTICOLO 44 – Funzionamento delle Commissioni	pag.16
ARTICOLO 45 – Convocazione delle Commissioni	pag.17
ARTICOLO 46 – Verbali delle sedute	pag.17
ARTICOLO 47 – Commissioni temporanee o speciali	pag.17

PARTE I - CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - I diritti e doveri dei consiglieri comunali;
 - L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - L'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

ARTICOLO 2 – Diffusione

1. Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia dello stesso è inviata , a cura del segretario comunale, ai consiglieri neo eletti.

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - DIRITTI

ARTICOLO 3 – Accesso agli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.
2. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio competente per materia.
3. Qualora la richiesta di informazioni da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti, la stessa deve essere soddisfatta , compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 4 – Responsabilità per la visione degli atti

1. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, come pure sarà ritenuto responsabile qualora faccia un uso diverso della copia dell'atto, da quello inerente il proprio mandato.

ARTICOLO 5 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa sulle questioni relative all'attività del comune. Esercitano tale diritto mediante:
 - la presentazione di proposte di deliberazioni concernenti attribuzioni consiliari;
 - la presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio;
 - la presentazione, singolarmente o collettivamente, di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

CAPO II – DOVERI

ARTICOLO 6 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 7 - Autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio Comunale

1. Per favorire la partecipazione e l'informazione dei Consiglieri Comunali la Giunta Comunale individua un locale per consentire la consultazione degli atti.
2. Nel Bilancio di previsione sono previste le risorse finanziarie per fronteggiare le spese che tale servizio comporta.

ARTICOLO 8 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, eletto ai sensi dell'art. 26 dello statuto, rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, predispone l'ordine del giorno, convoca il Consiglio, fissandone la data ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.

In particolare:

- a) è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) presiede l'adunanza del Consiglio Comunale, mantenendo l'ordine e facendo rispettare l'osservanza delle leggi e del presente regolamento, nonché la regolarità della discussione;
- c) ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza nei casi previsti dal presente regolamento e di ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine;
- d) proclama il risultato delle votazioni e delle decisioni assunte;
- e) firma, insieme al segretario comunale, i relativi verbali;

- f) convoca e presiede, anche su istanza di singoli gruppi, la conferenza dei Capigruppo;
- g) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al gruppo prescelto;
- h) riceve le dimissioni dei Consiglieri e del Sindaco;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- l) tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- m) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.
- n) organizza, di concerto con i Capigruppo, iniziative di vasta rilevanza tese a promuovere il ruolo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 9 - Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri Comunali devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. Nel caso, però, che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista possono formare un gruppo unico consiliare; ma qualora un consigliere o più decida/decidano altrimenti deve/devono comunicare entro tre giorni dalla prima seduta al Presidente del Consiglio a quale Gruppo vuole/vogliono appartenere, o quale gruppo vogliono costituire.
4. Qualora un Consigliere Comunale intenda aderire ad un altro Gruppo Consiliare già costituito dovrà darne comunicazione scritta al Presidente, corredata dall'assenso scritto del Capo Gruppo del Gruppo di cui intende far parte.
5. E' possibile la costituzione di Gruppi Consiliari diversi da quelli costituiti a seguito delle elezioni comunali, purché ne facciano richiesta almeno due Consiglieri Comunali.
6. Qualora ne facciano richiesta un numero di Consiglieri Comunali inferiore, questi vengono inseriti in un gruppo denominato "misto", a cui appartengono tutti i Consiglieri che si trovano nella stessa situazione.

ARTICOLO 10 - Denominazione e capigruppo

1. I Gruppi Consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio con la firma di tutti i consiglieri aderenti;
3. Qualora non venga comunicato il nome del Capogruppo verrà considerato tale il candidato Sindaco non eletto o il Consigliere eletto con la maggior cifra individuale.

ARTICOLO 11 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al Gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti più uno.
3. La Conferenza è, di norma, convocata prima di ciascuna seduta del consiglio.

Alle sue riunioni può essere invitato, se richiesto preventivamente dalla maggioranza dei gruppi, il Sindaco, o in sua assenza il Vice sindaco. Le riunioni sono convocate, di norma, con tre giorni di anticipo. Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare la Conferenza dei Capigruppo in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

4. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata anche su richiesta dei Capigruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
5. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata anche su richiesta dei Capigruppo rappresentati almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Titolo IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 12 - Disposizioni generali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente, di concerto con i Capigruppo, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

ARTICOLO 13 - Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza. Per minoranza debbono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione ad essa.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo della maggioranza è sempre compreso il Sindaco.

ARTICOLO 14 - Sessioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie
2. Sono da considerarsi ordinarie le sessioni in cui sono trattate le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
3. Sono straordinarie le sessioni per la discussione di argomenti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

ARTICOLO 15 - Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale e cominciano alle ore 9,00 per concludersi alle ore 22,00, salvo decisione diversa del consiglio comunale;
2. Qualora circostanze speciali, giustificati motivi di forza maggiore o di ordine pubblico lo richiedano, il Presidente determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
3. E' vietato fumare nella sala consiliare e nelle aree attigue.

ARTICOLO 16 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio é convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco. L'avviso scritto deve essere consegnato al domicilio legale di ciascun Consigliere e assessore tecnico non consigliere. Può essere altresì effettuato, per esplicita richiesta dell'interessato, al domicilio eletto.
2. Su richiesta scritta del singolo Consigliere e assessore tecnico non consigliere, le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni possono essere effettuate anche mediante fax o posta elettronica .
3. L'avviso di convocazione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e alle bacheche situate nella cittadina, nonché nei cartelloni elettronici, nello stesso giorno della consegna degli avvisi, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza con la specificazione dell'ordine del giorno della seduta. Deve inoltre essere indicato se la riunione si terrà in prima o seconda convocazione e se la seduta sarà pubblica o segreta.
4. L'avviso deve essere consegnato :
 - a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della riunione.
5. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna mentre si computa quello della seduta.
6. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per la cittadinanza.
7. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato, in caso contrario la seduta è da ritenersi nulla.
9. Quando ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei consiglieri, il Presidente, come stabilito nello statuto, convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La richiesta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo, sulle quali dovranno essere espressi i pareri di legge.

ARTICOLO 17 - Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati a disposizione dei consiglieri in apposita sala a ciò riservata dal giorno di notifica dell'avviso di convocazione. La consultazione potrà avvenire nell'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e nel pomeriggio del lunedì e martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,30.
2. Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 18 - Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
3. In caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.
4. Il consigliere più anziano di età presiederà la seduta nel caso di assenza o impedimento del consigliere anziano di cui al secondo comma.

ARTICOLO 19 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone.

ARTICOLO 20 - Ordine durante le sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto e non deve arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli può abbandonare il seggio e, facendo intervenire le forze dell'ordine, dichiarare sospesa la seduta fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 21 - Apertura delle sedute e numero legale

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, constatata il numero legale, dichiara aperta la seduta e designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Si svolgono quindi le comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
5. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei Consiglieri assegnati.
6. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ARTICOLO 22 - Mancanza del numero legale nel corso di una seduta

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello di cui al 4 e 5 comma dell'articolo 21 del presente regolamento, avverte il Presidente il quale sospende per cinque minuti la seduta e fa richiamare in aula i Consiglieri. Il Presidente fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto, dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti rimasti da trattare.

ARTICOLO 23 - Svolgimento delle sedute

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Tuttavia tanto il Presidente, quanto un Consigliere, possono proporre l'inversione dell'ordine del giorno esponendone i motivi. La proposta viene messa ai voti e si ritiene accolta se riporta la maggioranza dei voti.
3. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.
4. La seduta potrà essere registrata su richiesta del segretario comunale per favorirne la più ampia e compiuta verbalizzazione anche se la registrazione sarà sempre da considerarsi ad uso interno, quindi non divulgabile o impugnabile da terzi.

ARTICOLO 24 - Comunicazioni del Presidente

1. Per le comunicazioni del Presidente e del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto. Sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni.

ARTICOLO 25 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.
2. Il Presidente può illustrare direttamente la proposta o invitare il Sindaco o l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale a illustrare nel dettaglio il punto all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Terminata la discussione il Presidente del Consiglio potrà concedere la parola solo per le dichiarazioni di voto prima di mettere in votazione la proposta.

ARTICOLO 26 - Interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai consiglieri per turno, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
4. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola per 15 minuti.
5. Un eventuale secondo intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti.
6. Su proposta del Presidente o di un Consigliere il Consiglio, previa votazione, può fissare limiti di tempo più ampi di quelli sopra indicati, quando si tratti di questioni di particolare rilevanza.
7. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti in un massimo di 5 minuti.

ARTICOLO 27 - Mozione d'ordine e fatto personale

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso.
3. Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
4. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso decide il Consiglio per alzata di mano.
5. L'intervento per fatto personale non può avere una durata superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 28 - Ordine nella discussione

1. Il Presidente dà la parola nell'ordine della domanda, salvo che taluno dei richiedenti dichiarino di cedere il proprio turno ad altri.
2. Ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.
3. I Consiglieri che hanno ottenuto la parola parlano dal proprio posto, rivolti al Consiglio o al Presidente.
4. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo l'ordine degli iscritti ed il Consigliere che parla, se lo ritiene necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione.
5. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 29 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale (quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere) e la domanda di sospensiva (intesa ad ottenere il rinvio della discussione) possono essere presentate da ogni Consigliere.
2. Esse sono discusse e poste in votazione prima che si proceda, o si prosegua, nella discussione di merito. Potrà parlare solo un oratore per gruppo e per non più di 5 minuti.

ARTICOLO 30 - Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse e ammonire quello che offendesse colleghi o turbasse l'ordine della seduta.
2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.
3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente richiedere l'intervento della Polizia Municipale, sospendere la seduta per un dato tempo o scioglierla.

ARTICOLO 31 - Accettazione delle proposte

1. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di proposte, emendamenti, interrogazioni, interpellanze o mozioni, in precedenza presentate che siano formulate con parole sconvenienti o che riguardino argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterle in votazione.

ARTICOLO 32 - Interventi esterni

1. Il Presidente del Consiglio può, anche su richiesta del Sindaco, invitare i Responsabili di Servizio a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 33 - Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che l'amministrazione abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.
2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

ARTICOLO 34 - Svolgimento di interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda, tramite il Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'interrogazione o l'interpellanza deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Il Presidente metterà in trattazione le interrogazioni o le interpellanze pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio comunale.
3. Qualora sia richiesta risposta scritta, questa deve essere fornita entro i successivi quindici giorni.
4. Le risposte alle interrogazioni o interpellanze vengono date dal sindaco o, su incarico di questi, da un assessore, all'inizio della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Il testo delle interrogazioni o interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo dei firmatari. Alla risposta del sindaco o dell'Assessore, l'interrogante o interpellante o il primo dei firmatari, può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.
6. L'interrogazione o interpellanza, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione.
7. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione o interpellanza. Si rinvia alla prossima riunione utile la trattazione della interrogazione o interpellanza.

ARTICOLO 35 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Il Presidente metterà in trattazione le mozioni pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
3. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Nel caso la mozione sia stata sottoscritta da più consiglieri spetta al primo firmatario il compito di illustrarla, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto un diverso accordo.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e il Sindaco o un Assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica che deve essere contenuta in non più di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 36 - Emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Sono considerati sottoemendamenti proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi
4. Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti in discussione.
5. Sono inammissibili gli emendamenti e i sottoemendamenti comportanti integrazioni o modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri dei responsabili dei servizi interessati prescritti dalla legge.
 6. Su tutti gli emendamenti presentati ad una stessa proposta si svolge un'unica discussione.
 7. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta in relazione allo stesso emendamento e per non più di 5 minuti.
 8. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Sono posti in votazione, nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
 9. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, è votato successivamente nella sua globalità.

ARTICOLO 37 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle eventuali dichiarazioni di voto e alle votazioni.
3. Ogni Consigliere può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di 5 minuti.
4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.

ARTICOLO 38 - Votazioni: adempimenti e validità

1. Il Presidente del Consiglio, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari, salvo quando sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. In caso di parità di voti la proposta é respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.
4. Se presenti, come previsto all'art. 21 comma 3 dello Statuto Comunale, partecipano alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto gli assessori tecnici esterni.

ARTICOLO 39 - Votazioni: modalità di voto

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.
3. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
5. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerga univoca l'indicazione di voto, o eventuale omonimia.
7. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
8. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 40 - Aggiornamento della seduta

1. Nel caso in cui non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari, dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione scritta ai Consiglieri assenti al momento della sospensione.
2. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni ordinarie o d'urgenza, limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 41 - Verbali

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale - o del Vice segretario nel caso in cui partecipi quest'ultimo alla seduta - con l'eventuale assistenza di un dipendente della segreteria dallo stesso incaricato.
2. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) le modalità osservate per la convocazione;
 - c) i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - d) l'oggetto della deliberazione;
 - e) i Consiglieri intervenuti nella discussione;
 - f) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - g) il nome dei consiglieri scrutatori;
 - h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

3. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati a verbale sinteticamente e limitatamente ai concetti espressi riguardanti l'argomento in discussione senza scendere in particolari soprattutto nei casi in cui questi possano arrecare danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato. Nel caso in cui, un consigliere/i ritenga/ritengano che deve essere riportato per intero il proprio intervento, è necessario consegnarlo per iscritto al segretario verbalizzante.

5. I verbali sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

PARTE II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 42 - Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, il contributo ed il controllo dato da tutte le forze politiche alle scelte amministrative, vengono istituite le commissioni consiliari permanenti.

Articolo 43 - Istituzione, composizione e durata delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco, fissa il numero delle Commissioni permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse.

2. Le commissioni consiliari sono costituite da un numero dispari di consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari compatibilmente con il numero di componenti da nominarsi.

3. Le commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con voto palese, sulla base delle proposte scritte e firmate dai componenti, e presentate dal Capogruppo.

4. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante e quindi il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

5. Nelle commissioni di controllo la presidenza è attribuita ai consiglieri di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

6. Le Commissioni durano in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

Articolo 44 - Funzionamento delle Commissioni

1. Il Sindaco convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il consigliere anziano e, tra consiglieri di pari anzianità, il più anziano per età. Il consigliere anziano è colui che nell'elezione del consiglio comunale ha riportato la cifra individuale più alta costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza.
4. Per la nomina del Vice Presidente, è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del precedente comma.
5. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un funzionario del Comune o in mancanza da un componente della commissione.
7. Il Sindaco e gli assessori non possono presiedere le commissioni permanenti.

8. Il Sindaco, qualora verifichi il mancato funzionamento di una commissione, avoca a sé la presidenza della stessa.
9. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
10. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. La Commissione non può discutere su materie che non siano all'ordine del giorno.
12. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, oltre che esperti, tecnici e funzionari comunali.
13. E' esclusa, in ogni caso, la partecipazione di membri estranei al Consiglio, alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed alla approvazione di documenti, relazioni e pareri, e comunque quando si procede a votazioni.
14. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.

Articolo 45 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente con avviso scritto e con l'oggetto all'ordine del giorno da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione,
2. Della convocazione è data notizia al Sindaco e ai Capigruppo consiliari e una copia dell'avviso è pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 46 - Verbali delle sedute

1. I processi verbali redatti dal segretario della Commissione, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti e conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.
2. I processi verbali delle Commissioni, dopo l'approvazione, vengono trasmessi al Sindaco e ai Capigruppo consiliari, tramite il segretario della Commissione.

Articolo 47 - Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.19 dello Statuto comunale, può procedere alla costituzione di commissioni temporanee o speciali, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti

dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.